

Multe e sanzioni si trasmettono agli eredi?

Gli eredi sono tenuti a pagare una contravvenzione stradale ricevuta dal de cuius? E le sanzioni contenute nelle cartelle esattoriali vanno pagate? Scopriamolo



- Multe e sanzioni agli eredi: cosa fare
- Sanzioni intrasmissibili agli eredi
- Multa stradale: gli eredi non devono pagare
- Cartelle di pagamento: le sanzioni non si trasmettono agli eredi

Multe e sanzioni agli eredi: cosa fare

La morte di un soggetto destinatario di una [multa stradale](#) obbliga i suoi **eredi** a pagare la relativa **sanzione**?

È una domanda che ci si pone spesso, perché non capita di rado che la notifica di una sanzione per contravvenzione al [codice della strada](#) avvenga dopo la morte del trasgressore.

In maniera analoga, ci si chiede spesso se l'accettazione

dell'eredità renda doveroso pagare le **cartelle esattoriali** per debiti con il fisco riferibili al defunto, comprensive di somme addebitate a titolo di **sanzione**.

Sanzioni intrasmissibili agli eredi

Come noto, con l'accettazione dell'eredità l'erede diviene **successore universale** del de cuius, e ciò significa che, insieme a tutti gli altri successori a titolo universale, egli subentra in **tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi** che facevano capo al defunto.

Quindi, in definitiva, così come l'erede acquisisce, pro quota con gli altri eredi, i beni e i crediti che fanno parte del patrimonio ereditario, egli subentra **anche nelle posizioni passive**, cioè dovrà **pagare i debiti del defunto**.

Tra le **eccezioni** a questa regola rientrano le **sanzioni** irrogate al defunto.

Infatti, le **sanzioni amministrative e penali** sono irrogate **a titolo personale** e sono, per tale motivo, **intrasmissibili agli eredi**.

La norma di riferimento, al riguardo, è rappresentata dall'art. 8 del d. lgs. n. 472/97, in base al quale **"l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi"**.

Multa stradale: gli eredi non devono

pagare

Una prima, importante conseguenza di tale regola è che un'eventuale [multa](#) che abbia come destinatario il soggetto che è venuto a mancare **non dovrà essere pagata da nessuno**.

Pertanto, se dopo l'accettazione dell'eredità viene notificato un verbale contenente una sanzione per **contravvenzione al [codice della strada](#)** riferito ad una violazione compiuta dal defunto o che comunque abbia lo stesso come destinatario, **non bisogna pagarla**.

A tal fine può essere sufficiente **comunicare** la circostanza del decesso all'ente che ha notificato l'atto oppure **impugnare** il verbale con le prescritte modalità (cioè davanti al prefetto o al giudice di pace) e rappresentare che il destinatario dell'atto non è più in vita e che il pagamento della sanzione, pertanto, non è dovuto dai successori.

Per inciso, va detto che contestualmente al decesso o quantomeno in occasione dell'accettazione dell'eredità è opportuno regolarizzare le varie pratiche relative alla [proprietà](#) dei veicoli, in modo da consentire la corretta notifica di richieste di pagamento come il [bollo auto](#).

A questo riguardo si specifica che il pagamento [bollo auto](#) scaduto per un veicolo di [proprietà](#) del defunto **è dovuto dai suoi eredi**, anche in questo caso **sgravato di**

eventuali sanzioni.

Cartelle di pagamento: le sanzioni non si trasmettono agli eredi

Un altro aspetto molto rilevante su questo tema è rappresentato dalla notifica di **cartelle esattoriali** agli eredi del defunto.

È importante sapere che, in tali casi, se è vero che i **debiti del de cuius si trasmettono agli eredi**, è anche vero che la **trasmissibilità non riguarda anche le sanzioni**.

Come noto, infatti, le cartelle esattoriali comprendono varie voci di costo, come capitali, interessi e sanzioni. Ebbene, **la somma imputata a capitale va sicuramente pagata dagli eredi**, mentre le somme calcolate a titolo di **sanzione a carico del de cuius hanno carattere personale** (cfr., fra tante, Cass. 12754/14) e pertanto **non si trasmettono e non vanno pagate dagli eredi** che abbiano accettato l'eredità.

Se, quindi, viene notificata una **cartella di pagamento** per debiti del defunto, occorre **segnalare** all'ente di riscossione che il provvedimento contiene l'intimazione al pagamento di somme a titolo di sanzione che **non possono essere pretese** a carico degli eredi. In alternativa, per evitare un diniego in tal senso da parte dell'amministrazione, può essere opportuno **impugnare l'atto** nelle forme in esso indicate, per rilevare nelle sedi

competenti l'avvenuto decesso e quindi l'**inesigibilità delle somme imputate a sanzione**.

In chiusura, va segnalata la **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 2015**, con cui è stato chiarito che **non sono esigibili** dagli eredi neanche le sanzioni relative a eventuali piani di **rateazione** afferenti a **istituti definatori o deflattivi del carico fiscale** (es. [accertamento con adesione](#) o conciliazione giudiziale), precedentemente riconosciuti a favore del cuius.

• Foto: 123rf.com

In evidenza oggi:

- [Mantenimento alla madre anche se il figlio va a vivere con il padre](#)
- [Riforma processo civile: le novità e il testo](#)